



SENT - 73/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Giuseppina Maio Presidente

Giovanni Comite Consigliere

Igina Maio Consigliere relatore

Maria Rita Micci Consigliere

Marco Fratini Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. **59329**

promosso da

xx, C.F. **xx**,

rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Caroli del Foro di Rimini

(indirizzo P.E.C. stefano.caroli@ordineavvocatirimini.it)- Appellante

contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e

difeso dagli avvocati Giuseppina Giannico, Lidia Carcavallo,

Antonella Patteri, Sergio Preden e Antonietta Coretti, con loro

elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria, n.29,

presso la sede dell'Avvocatura centrale dell'Istituto

- Appellato;

per l'annullamento

della sentenza pronunciata dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Emilia Romagna n.51/2021 depositata il 3.2.2021.

Visto l'atto di appello e tutti gli atti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 14 febbraio 2024, data per letta la relazione con il consenso delle parti presenti, l'avv. Francesco Baldi, su delega scritta dell'avv. Caroli, per l'appellante; l'avv. Lidia Carcavallo, per l'INPS. Con l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa Chiara Pimpinella.

FATTO

1. Il ricorrente *in prime cure* è un ex militare in congedo dal 24.8.2015, titolare di pensione computata con il sistema misto ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in quanto alla data del 31 dicembre 1995 vantava una anzianità contributiva inferiore ai diciotto anni.

Con l'atto introduttivo di giudizio il suddetto aveva impugnato la determina di pensione dell'INPS, lamentando che illegittimamente la quota retributiva della sua pensione maturata sino al 31 dicembre 1995, non fosse stata rideterminata con applicazione dell'aliquota nella percentuale del 44% prevista dal comma 1 dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

La Sezione territoriale adita ha respinto il ricorso, in quanto ha ritenuto la citata disposizione dell'art.54, comma 1, non applicabile all'istante, poiché lo stesso, alla data del 31.12.1995, aveva maturato un'anzianità

utile inferiore ai quindici anni.

2. Avverso la suddetta statuizione ha proposto appello l'interessato, che ha sostenuto l'applicabilità della disposizione dell'art.54, comma 1, dpr n.1092/1973, e ha concluso chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, sia dichiarato il diritto dell'appellante alla riliquidazione, sin dall'originaria decorrenza, della quota retributiva della pensione in godimento con applicazione, dell'aliquota annua del 2,445%, così quantificata con riferimento alle pronunce delle SS.RR. n.1/QM/2021 e n.12/QM/2021. Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio.

3. L'Inps si è tempestivamente costituito in giudizio, rilevando che la competente sede territoriale aveva provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico dell'appellante, con applicazione dell'aliquota del 2,44 % per ciascun anno di anzianità maturato alla data del 31.12.1995; gli arretrati erano stati erogati con il cedolino di luglio 2023.

Ha chiesto pertanto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

4. L'appellante ha depositato memoria, nella quale ha rilevato che la domanda non poteva ritenersi soddisfatta in quanto gli arretrati e i relativi gli oneri accessori erano stati erogati dall'Inps con decorrenza 1.4.2018 e non dalla data di pensionamento; ha pertanto insistito nell'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto di appello.

5. Il giudizio veniva chiamato all'udienza del 1° dicembre 2023; in tale sede, constatata l'assenza dell'appellante, veniva disposto il rinvio

della trattazione all'udienza odierna ex art.196 c.g.c.

6. All'udienza odierna, le parti hanno insistito nelle conclusioni agli atti.

DIRITTO

1. La questione controversa – che concerne il computo della quota retributiva della pensione per i militari cessati dal servizio con un'anzianità contributiva superiore ai 20 anni e che alla data del 31 dicembre 1995 vantavano un'anzianità di servizio inferiore ai 18 anni - è stata affrontata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, in due successive pronunce, emanate in sede di risoluzione di questione di massima.

Con la prima di tali pronunce, le Sezioni riunite hanno affermato che la “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44% (sentenza n.1/QM/2021).

Con la successiva sentenza n.12/2021/QM/, depositata il 9 settembre 2021, le stesse Sezioni riunite hanno definitivamente chiarito che tale aliquota del 2,44% trova applicazione anche nei confronti di coloro i quali abbiano maturato un'anzianità inferiore ai quindici anni alla data del 31.12.1995.

2. Di tali principi questa Sezione ha fatto applicazione costante e anche nella presente fattispecie non si riscontrano elementi nuovi che inducano a possibili interpretazioni difformi.

Conseguentemente, deve essere respinta a domanda dell'appellante nella parte in cui chiede l'applicazione di un'aliquota (2,445%) diversa da quella individuata dalle Sezioni riunite.

3. Per quanto attiene al riconoscimento dell'aliquota del 2,44%, non può farsi seguito alla richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata dall'Inps, a fronte di quanto argomentato dalla parte appellante nella memoria integrativa del 10.11.2023, alla quale la parte si è riportata anche all'odierna udienza.

Conseguentemente, in coerenza con i principi fissati dalle Sezioni riunite sopra richiamati, deve essere riconosciuto il diritto dell'appellante alla rideterminazione del trattamento di quiescenza in applicazione dei criteri sopra esposti, ovverossia calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di servizio maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile da individuarsi nella percentuale del 2,44% annuo.

3.1. Si precisa, con riferimento alle differenze pensionistiche sui ratei arretrati, che le stesse sono dovute dal 25.8.2015, ovvero la data di decorrenza del trattamento pensionistico, atteso che l'Inps non ha eccepito la prescrizione nei confronti dell'odierno appellante nel corso del giudizio di primo grado.

Pertanto, in accoglimento della domanda dell'appellante, deve essere dichiarato il suo diritto a percepire le differenze sui ratei arretrati a

decorrere da tale data, salvo congruaggio con le somme già erogate nel frattempo dall'Inps.

3.2. Sulle somme dovute dall'Inps, devono essere riconosciuti gli interessi legali rilevati anno per anno, integrati per gli anni in cui l'indice di svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura dall'importo differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l'indice FOI/ISTAT relativo all'anno di riferimento (art.167, comma 3, c.g.c., come integrato dall'art.21, comma 1, delle relative norme di attuazione.).

4. Quanto alle spese di lite, già compensate dal giudice di prime cure, se ne dispone la compensazione anche per questo grado di giudizio, ai sensi dell'art. 31, co. 3 c.g.c., avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara il diritto dell'appellante alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con applicazione, per la quota della pensione disciplinata dal sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di servizio utile maturato sino al 31.12.1995, con riconoscimento degli arretrati a decorrere dalla data del pensionamento (25.8.2015) e salvo congruaggio con le somme già erogate dall'Inps.

Sulle differenze pensionistiche, per i ratei arretrati, sono dovuti, dalla data della maturazione del diritto fino al soddisfo, gli interessi legali

	7	
	rilevati anno per anno, integrati - per gli anni in cui l'indice di	
	svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura - dall'importo	
	differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l'indice	
	FOI/ISTAT relativo all'anno di riferimento.	
	Spese compensate.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2024.	
	L'Estensore Il Presidente	
	(Igina Maio) (Giuseppina Maio)	
	f.to digitalmente f.to digitalmente	
	22/02/2024 Depositata in Segreteria il	
	Il dirigente f.to digitalmente	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del	
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1	
	di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	IL PRESIDENTE	
	(Giuseppina Maio)	
	f.to digitalmente	
	22/02/2024 Depositato in Segreteria il	
	Il dirigente f.to digitalmente	

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione
omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 22/02/2024

Il dirigente f.to digitalmente